- 4) al comma 17, capoverso "Art. 83-bis" al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al numero 1), sopprimere le parole: "o delle liste" e le parole: ", di seguito denominate "gruppo di liste" e sostituire le parole: "di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza";
- b) al numero 2), sopprimere le parole: "o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria" sostituire le parole: "alle liste della coalizione maggioritaria" con le seguenti: "alla lista maggioritaria", sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "ai gruppi di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";
- c) al numero 3), sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "al gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "gruppo di liste" con le seguenti: "lista o gruppo di liste di minoranza", ovunque ricorrano;
- d) al numero 4), sostituire le parole: "alle liste di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alle liste del gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza";
- e) al numero 5), sostituire le parole: "ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza";
- 5) al comma 18, capoverso "Art. 84", comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3"».

## 01.103

Stefano Esposito

All'articolo 1, premettere il seguente:

## «Art. 01.

## (Elezione della Camera dei deputati)

- 1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce::
- a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi

uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali sono previste disposizioni particolari;

- b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;
- c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
- d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
- e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il tre per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);
- f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
- g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
- h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;
- i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1º luglio 2016».

## 01.16

DE PETRIS

All'articolo 1 premettere il seguente:

- Art. 01. 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».
- b) All'articolo 16, comma 1, lettera b), n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;
  - c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».